

Regolamento viaggi, visite di istruzione e stages

Art. 1

Le visite, i viaggi di istruzione e gli stages costituiscono iniziative di integrazione e di approfondimento culturale rispetto alle attività educative scolastiche previste dal PTOF e devono essere inseriti in un piano di lavoro didattico del Consiglio di Classe chiaramente finalizzato.

Art. 2

Per **visite di istruzione**, disciplinate dai seguenti criteri, si intendono quelle iniziative che, effettuate in Comune diverso da quello dove è ubicata la scuola, prevedono il dentro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno. I **viaggi di istruzione** prevedono, invece, uno o più pernottamenti fuori città.

Per **stages** si intendono infine quelle attività finalizzate al conseguimento di certificazioni linguistiche o di alternanza scuola lavoro, che prevedono periodi di permanenza settimanale o bisettimanale in scuole o aziende di settore che possono trovarsi fuori dai confini regionali o nazionali. Per **stages** si intendono altresì le esperienze collegate agli scambi culturali **Erasmus**.

Art. 3

L'adesione alle iniziative di cui all'art. 1 è volontaria; indispensabile comunque il massimo sforzo affinché vi partecipi la classe al completo. Le iniziative medesime saranno attuate qualora vi aderisca più della metà degli alunni di ciascuna delle classi interessate. Fanno eccezione le attività di alternanza scuola lavoro, che sono obbligatorie nel triennio finale, e gli stages di lingua finanziati con progetti PON alla cui partecipazione sono ammessi alunni selezionati con criteri di merito.

Gli alunni che non partecipano alle visite e ai viaggi d'istruzione e che si assentano da scuola durante il periodo di attuazione degli stessi sono tenuti a giustificare l'assenza.

Nel caso di presenza a scuola, questi alunni saranno seguiti dai loro insegnanti non impegnati nelle funzioni di accompagnamento o in eventuali di attività di potenziamento e laboratorio.

Art. 4

Spetta ai Consigli di classe avanzare proposte per l'effettuazione di visite, viaggi di istruzione, stages di lingua e di alternanza scuola lavoro. Le proposte di viaggi di istruzione vanno supportate con una specifica programmazione educativa e didattica, che instilli nel corso dell'anno sensibilità e curiosità intellettuale per i temi estetici e culturali approfonditi nelle visite. Nella formulazione delle proposte i Consigli di classe terranno conto dei presenti criteri e degli orientamenti educativi e didattici espressi nel PTOF. Il Collegio dei Docenti esprime la sintesi finale delle proposte emerse nei Consigli di Classe.

Art. 5

I Consigli di classe si avvarranno, per gli aspetti organizzativi e amministrativi, della collaborazione della **Commissione viaggi di istruzione**, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, al quale sono assegnati compiti di consulenza e di coordinamento nella predisposizione e raccolta di materiale di documentazione didattico e di collaborazione con la segreteria per la formalizzazione dei rapporti contr-attuali con Agenzie e/o Enti esterni. La commissione viaggi di istruzione può predisporre inoltre una rosa di possibili mete da sottoporre, come indicazioni di massima, alla discussione dei Consigli di classe.

La commissione è così composta: il dirigente, due docenti per plesso, il docente dell'Ufficio tecnico, un amministrativo.

Art. 6

Gli accompagnatori sono docenti appartenenti alle classi interessate alla visita o viaggio di istruzione: essi devono essere almeno uno ogni quindici alunni.

I docenti accompagnatori sono formalmente incaricati dal Dirigente Scolastico, che procede alla scelta sulla base dei superiori interessi di salvaguardia del servizio pubblico e didattico. L'incarico conferito comporta l'obbligo di un'attenta e assidua vigilanza, ai sensi della normativa vigente.

Ciascun docente non potrà accompagnare una classe o gruppi di studenti per più di un viaggio o stage settimanale l'anno, e per non più di due visite didattiche giornaliere. Tale vincolo si intende esteso anche ai vari concorsi, certamen e Olimpiadi. Fanno eccezione gli scambi culturali Erasmus, che per la loro specificità impegnano docenti di lingua referenti i quali possono essere obbligati a più uscite nel corso del progetto; allo scopo di ridurre l'impatto sul servizio curricolare, la scuola darà incarico di referenza a non meno due docenti di lingua, i quali si alterneranno negli stages.

Sempre allo scopo di ridurre l'impatto negativo sulle lezioni curricolari, ogni progetto che preveda uscite (visite, viaggi, stage, partecipazione a concorsi, Erasmus) deve essere sottoscritto e seguito da **non meno di quattro docenti**, in modo da consentire al Dirigente un'equilibrata scelta degli accompagnatori.

Ciascun docente non potrà sottoscrivere più di due progetti.

Nessun progetto potrà essere sottoscritto da più di due docenti già firmatari insieme di un altro progetto.

Art. 7

Il personale scolastico e gli studenti partecipanti alle iniziative di cui all'art. 1 sono coperti dalla polizza relativa alla Responsabilità Civile, Infortuni/Assistenza e Tutela Giudiziaria sottoscritta dall'Istituto con una compagnia assicuratrice.

Art. 8

L'onere finanziario delle visite, dei viaggi di istruzione e degli stages di lingua è interamente a carico dei partecipanti. Fanno eccezione gli stage Erasmus, a carico del progetto, e gli stage di lingua e di lavoro finanziati con fondi PON. Gli stages di alternanza scuola lavoro vengono parzialmente coperti con i fondi ministeriali ad hoc; la restante parte viene coperta dagli alunni.

Per le sole classi quinte, qualora il viaggio all'estero risulti di particolare interesse culturale, a discrezione del Consiglio di Istituto, può essere concesso un contributo non superiore agli €100.

Per gli alunni meritevoli, le cui famiglie denuncino elementi di disagio, il Consiglio di Istituto si riserva di intervenire secondo le modalità più opportune onde evitare deprecabili discriminazioni.

Art. 9

Le spesa a carico di ciascun studente non potrà superare:

€ 50,00.= per ciascuna visita di istruzione di un giorno;

€ 400,00.= per i viaggi di più istruzione in Italia di più giorni;

€ 600,00.= per i viaggi all'estero;

€ 800,00.= per i soggiorni studio;

Le cifre si intendono comprensive di trasporto e trattamento di mezza pensione. Tutte le attività culturali (visite di musei, gallerie, aree archeologiche, palazzi storici) ritenute dai docenti essenziali al raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi del viaggio si intendono obbligatorie anche se a carico degli studenti.

Art.10

Tutte le quote dei partecipanti vanno versate, con bollettino postale, nel bilancio di Istituto, alle scadenze indicate dalla Presidenza, per intero e con anticipo rispetto alla data di svolgimento delle visite e dei viaggi. E' concessa la possibilità di rateazione mensile.

Art.11

I consigli di classe possono deliberare scegliendo tra le alternative di seguito proposte:

CLASSI PRIME E SECONDE: visite di istruzione di n. 1 giorno per un totale massimo di due giorni nell'anno scolastico in corso e/o viaggio di istruzione di durata massima di sei giorni nelle regioni dell'Italia meridionale (Sicilia, Calabria, Campania, Lucania e Puglia). In alternativa, soggiorno studio a Malta per lo studio della lingua straniera fino a un massimo di sei giorni.

CLASSI TERZE e QUARTE: visite di istruzione di n. 1 giorno per un totale massimo di due giorni nell'anno scolastico in corso e/o viaggio di istruzione di durata massima di sei giorni nelle regioni dell'Italia centro settentrionale. In alternativa, soggiorno studio in un paese europeo per lo studio della lingua straniera fino a un massimo di otto giorni o eventuali altri eventi culturali e didattici (Festival della Filosofia, ecc.)

CLASSI QUINTE: Viaggio di istruzione all'estero fino a un massimo di otto giorni. In alternativa, soggiorno studio in un paese europeo per lo studio della lingua straniera fino a un massimo di otto giorni o eventuali altri eventi culturali e didattici (Festival della Filosofia, ecc.)

Art. 12

Per esigenze organizzative, i viaggi di istruzione dovranno svolgersi in periodi ben definiti e approvati dal C. di I. ogni anno, entro il mese di settembre, nell'ambito della definizione del calendario scolastico, privilegiando periodi caratterizzati da lunghi ponti, in modo da non incidere sulla normale attività curricolare. Le visite di istruzione di un giorno potranno svolgersi invece in qualunque periodo dell'anno, tranne che nell'ultimo mese di scuola.

Art. 13

Il Dirigente Scolastico affronterà situazioni contingenti per carattere d'urgenza sulle quali procederà in via decisionale. Il dirigente comunicherà le decisioni assunte dal Consiglio di Istituto.

Art. 14

Le proposte di effettuazione di visite e viaggi di istruzione, formulate dai Consigli di classe e stese su appositi moduli sottoscritti dal docente coordinatore di classe, per essere ulteriormente istruite e perfezionate, dovranno contenere:

- a) le formalità culturali dell'iniziativa e le connessioni con la programmazione educativa e didattica della classe e/o di specifici insegnamenti, il prospetto delle attività finalizzate alla formazione degli alunni agli aspetti culturali del viaggio;
- b) le dichiarazioni di almeno due docenti appartenenti al Consiglio di classe di essere disponibili ad accompagnare gli studenti;
- c) la destinazione o le destinazioni del viaggio.
- d) il numero dei giorni previsti per l'iniziativa;
- e) l'elenco degli studenti partecipanti.

La commissione viaggi di istruzione

- valuta la conformità delle proposte formulate dai C.di C. con le indicazioni del collegio docenti espresse nel PTOF e i criteri del presente regolamento
- provvede, con la collaborazione attiva del docente coordinatore del viaggio di istruzione, a completare la documentazione
- -sottopone i viaggi di istruzione all'approvazione del Consiglio di Istituto.
- monitora il raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi dei viaggi effettuati.

Art. 15

Nell'effettuazione di visite e viaggi di istruzione, l'Istituto potrà avvalersi della collaborazione di Agenzie di viaggio dotate di licenza di categoria A - B che dichiarino per iscritto il possesso dei requisiti e la scrupolosa osservanza delle norme di cui, rispettivamente, al punto 9,3 della C. M. n. 291 del 14 ottobre 1992.

Art. 16

I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti alla stesura, su apposito modulo, di una relazione valutativa dell'esperienza attuata e della qualità dei servizi forniti dall'Agenzia.